



Regione Abruzzo



Assessorato all'Agricoltura

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI
Ufficio Strutture Aziendali e Agriturismo

REGOLAMENTO (C.E.) N. 1698/05
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 1.1.2 - INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI

MODIFICHE DI NATURA TECNICO-FINANZIARIE
AL BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE
DELLA MISURA 1.1.2

APPROVATO CON D.G.R. N. 752 DEL 7/08/2008

RETTIFICATO D.G.R. N. 1080 DEL 13/11/2008

MODIFICATO CON D.G.R. N. 86 DEL 02/03/2009

ULTERIORMENTE MODIFICATO CON D.G.R. N. 174 DEL 31/03/2009

MODIFICHE DI NATURA TECNICO-PROCEDURALE APPROVATE
CON D.G.R. N. 154 DEL 09/03/2010-

In corsivo le parti modificate

MISURA 1.1.2 - INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI

MODIFICHE DI NATURA TECNICO-PROCEDURALE AL BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.1.2

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

La misura prevede la corresponsione di un aiuto a giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, in qualità di capo azienda, ai sensi del P.S.R. 2007/2013 - Regione Abruzzo - redatto in attuazione dell'art. 22 del Reg. C.E. del Consiglio n. 1698/05 ed in attuazione del Reg. C.E. della Commissione n. 1974/06 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente bando ha valenza per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2007 e il 15 settembre 2015 ed entro tale data improrogabilmente tutte le iniziative dovranno essere concluse ed accertate.

Le iniziative finanziate con le Misure del P.S.R. 2007/2013 seguiranno la tempistica prevista dai singoli bandi.

Le domande possono essere presentate fino alla data 30 giugno 2010.

Con Determinazione Dirigenziale (D.D.) del Servizio Interventi Strutturali, da pubblicare sul B.U.R.A., si provvederà a stabilire la data di chiusura di presentazione delle domande nel caso di variazione del P.S.R. o per la conclusione del Programma a seguito dell'utilizzo delle risorse disponibili.

Le domande di preadesione presentate ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1035 del 29/10/07 per l'accesso ai benefici devono essere convertite in domande di aiuto conformemente alle disposizioni di cui al presente bando entro i primi dieci mesi di presentazione delle domande.

Le domande di preadesione che non saranno convertite in domande di aiuto entro i termini di cui sopra saranno considerate decadute e archiviate.

2. OBIETTIVI

Il bando attua la Misura 1.1.2 del P.S.R. 2007/2013 Abruzzo, volta a sostenere il ricambio generazionale in agricoltura attraverso l'inserimento di giovani agricoltori, professionalmente qualificati. Inoltre, la misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi dell'Asse "competitività" attraverso il sostegno di investimenti aziendali all'interno di un progetto imprenditoriale strategicamente orientato al miglioramento del rendimento globale dell'azienda.

3. LOCALIZZAZIONE

La misura si applica su tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle aziende ricadenti nelle aree C e D come individuate nel PSR.

Per le aziende ricadenti in una a più Macroaree, l'individuazione della macroarea di appartenenza sarà determinata da quella con il maggiore R.L.A. calcolato secondo i parametri

dei R.L.S. di riferimento delle produzioni agricole e degli allevamenti comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse.

Per le aziende ricadenti in due o più regioni la localizzazione aziendale sarà determinata dall'area dove insiste il maggiore R.L.A.

4. DEFINIZIONI

- a) Giovane agricoltore: maggiorenne che non ha ancora compiuto 40 anni di età al momento della presentazione della domanda di aiuto, cittadino di uno Stato Membro dell'U.E. e residente nella Regione Abruzzo.
- b) Primo insediamento: Subentro di un giovane agricoltore ad un precedente titolare nella conduzione di un'azienda agricola in qualità di capo azienda, ovvero costituzione di nuova azienda agricola su terreni di cui si è acquisita la piena proprietà, ovvero di cui sussiste un legittimo titolo di possesso per la durata dell'impegno decennale che assicura la permanenza in azienda (a partire dalla data di concessione individuale dell'aiuto), ovvero possedga in parte la piena proprietà ed in parte un legittimo titolo di possesso per la stessa durata dell'impegno. Il "primo" insediamento di un giovane agricoltore è attestato dal possesso di partita IVA per l'esercizio di attività di conduzione di azienda agricola e di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della competente Camera di Commercio, Artigianato ed Agricoltura, non antecedenti a 18 mesi dalla data di concessione individuale del sostegno.
- c) Conoscenze e competenze professionali: possesso di titoli di studio in materia di agricoltura (diploma di scuola media superiore o di un diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di stato per l'agricoltura o ad essi equiparati o diploma di laurea in agraria o assimilabili), o aver frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed in possesso di un'esperienza formativa per il rilascio della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per un minimo di 150 ore, attestata da Enti formatori ufficialmente riconosciuti dalla Regione) e/o esperienza lavorativa (minimo 3 anni coadiutore familiare o come operaio agricolo con la qualifica di "specializzato super").
- d) Imprenditore Agricolo: imprenditore agricolo singolo e associato ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001 di seguito specificato:
 - Giovane imprenditore insediato della Misura 1.1.2:
 - Giovani agricoltori titolari di partita IVA e iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
 - Società e cooperative agricole di conduzione di cui all'art. 2 del D.lgs 99/2004 purché il legale rappresentante della società abbia i requisiti soggettivi del giovane agricoltore ed il capitale sociale sia posseduto per almeno il 50% da giovani imprenditori agricoli così come definiti al paragrafo 2 del predetto D.lgs 99/2004 titolari di partita I.V.A., iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
 - Imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A., iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti"), in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
 - Società di persone o di capitale e cooperative agricole di conduzione nelle quali:
 - lo statuto prevede l'esercizio esclusivo dell'attività agricola;
 - siano titolari di partita I.V.A.;

- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”) e in possesso della qualifica di I.A.P. oppure siano imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.

5. BENEFICIARI

1. Giovani agricoltori, maggiorenni che non abbiano compiuto 40 anni alla data di presentazione della domanda, che si insediano in un’azienda agricola in qualità di capo-azienda e che risultino in possesso dei requisiti di ammissibilità per l’accesso al sostegno della presente misura.
2. Cooperative e società agricole di conduzione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 99/2004 purché il legale rappresentante della società abbia i requisiti soggettivi del giovane agricoltore ed il capitale sociale sia posseduto per almeno il 50% da giovani imprenditori agricoli così come definiti all’art. 3 del predetto Decreto legislativo 99/2004 che non abbiano compiuto 40 anni all’atto della domanda. In tal caso, l’aiuto è unico ed è corrisposto al Legale Rappresentante in nome e per conto della persona giuridica.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Le condizioni richieste, al momento della presentazione della domanda, per accedere all’aiuto previsto dalla presente misura sono le seguenti:

1) Requisiti soggettivi:

Il richiedente deve avere i seguenti requisiti:

- a) maggiorenne di età inferiore a 40 anni al momento della domanda, considerando valide anche le istanze avanzate ai sensi della D.G.R. n. 1035 del 29/10/2007;
- b) possesso di conoscenze e competenze professionali;
- c) si insedia in un’azienda agricola per la prima volta e in qualità di capo-azienda;

2) Requisiti oggettivi:

L’azienda individuata deve avere i seguenti requisiti:

- a) possedere, con riferimento alla situazione iniziale, caratteristiche di vitalità economica documentabili attraverso la dimostrazione della suscettività allo sviluppo con il Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.) secondo i criteri di valutazione di cui alla tabella “criteri di valutazione dei Piani Aziendali di Sviluppo e relativi punteggi” successivamente riportata; e comunque dimostrare un RLA \geq a 4 UDE per le aziende ricadenti nelle aree C e D \geq a 8 UDE per le altre aziende, con riferimento ai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
L’Unità di Dimensione Economica (U.D.E.) è calcolata sulla base dei Redditi Lordi Standard (R.L.S.) derivanti:
 - dall’ordinamento produttivo aziendale dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse (rilevato dal fascicolo aziendale e/o da autocertificazioni facenti parte dello stesso);
 - dalla consistenza zootecnica individuata dalla media delle U.B.A. aziendali dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse (consistenza rilevata dalla certificazione della A.S.L. di competenza e/o da autocertificazioni facenti parte dello stesso).”
- b) Per le aziende di nuova costituzione (ex novo) si terrà conto dell’ordinamento produttivo aziendale delle coltivazioni e della consistenza zootecnica individuata alla data di presentazione della domanda di aiuto comprensivo della percentuale relativa alle attività

connesse (rilevato dal fascicolo aziendale e/o da autocertificazioni facenti parte dello stesso);”

- c) per aziende che gestiscono produzioni agricole regolamentate, dimostrare la regolarizzazione dei diritti di produzione;
- d) avere centro aziendale (sede legale ed operativa), nella Regione Abruzzo dove, peraltro, devono risiedere i soggetti beneficiari; inoltre, nel caso degli allevamenti transumanti, l'imprenditore deve garantire almeno 6 mesi di permanenza degli animali nel territorio della Regione Abruzzo;

3) I richiedenti devono rispettare i seguenti impegni:

- a) presentare contestualmente alla domanda di aiuto un (P.A.S.) che prevede un investimento minimo pari a € 10.000,00 e contenente i seguenti elementi:
 - descrizione della situazione iniziale dell'azienda (soggetto richiedente, localizzazione territoriale, dimensioni e caratteristiche geo-morfologiche dell'azienda, aspetti strutturali, aspetti occupazionali, risultati economici precedenti, eventuali attività commerciali);
 - descrizione degli obiettivi di sviluppo;
 - descrizione degli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi individuati anche utilizzando le seguenti misure del PSR 2007/2013: 111, 114 e 121 per le macroaree A, B1 e B2; 111, 114, 121 e 311 per le macroaree C e D;
 - descrizione di ulteriori interventi utilizzando contributi diversi da quelli previsti dal PSR 2007/2013 e le eventuali connessioni con gli interventi del punto precedente;
 - programma degli investimenti per il miglioramento delle strutture aziendali;
 - descrizione delle esigenze formative e di consulenza;
 - piano economico-finanziario;
 - cronoprogramma della realizzazione degli interventi programmati, con scansione annuale degli step;
 - descrizione della situazione finale prevista con particolare riferimento agli aspetti economici aziendali, qualitativi delle produzioni ed ambientali, con obiettivo minimo di 6 UDE per le zone C e D e di 12 UDE per le zone A, B1 e B2 comunque non inferiore al livello economico di partenza qualora rispettivamente superiore a 6 e 12 UDE.

Il Piano coordina ed integra le diverse misure attivate nell'ambito del piano di sviluppo aziendale. Il rispetto del Piano viene valutato nei 5 anni a decorrere dalla data della adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

Durante il periodo di realizzazione (nel corso del primo triennio), potrà essere effettuata una rimodulazione del piano previa autorizzazione dell'autorità competente e nel rispetto degli obiettivi.

Nel medesimo arco di tempo sarà effettuata almeno una valutazione intermedia nella quale viene esaminata la corrispondenza degli interventi con quanto previsto dal Piano e dal relativo cronoprogramma.

Alla conclusione della attuazione del Piano, la mancata corrispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato determinerà la revisione del sostegno accordato, fino al recupero totale delle provvidenze indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali

- b) assicurare la permanenza nell'azienda per almeno 10 anni dalla concessione e la conservazione di un assetto aziendale che dimostri un R.L.A. almeno pari a quello raggiunto al termine del Piano di Sviluppo, calcolato secondo la tabella all'Allegata alla determina dirigenziale di apertura dei termini per la presentazione delle domande”, per tutta la durata dell'impegno;

- c) non presentare analoga istanza per la stessa tipologia di intervento, ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/05 o di eventuali ulteriori norme che disciplinano lo stesso tipo di aiuto;
- d) iscriversi all'INPS, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di concessione, in qualità di capo azienda o dimostrare l'avvenuta presentazione di richiesta di iscrizione, salvo buon fine;
- e) acquisire il titolo di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) entro i 36 mesi successivi alla data di concessione;
- f) impegno a partecipare alla rete di contabilità R.I.C.A. o a produrre documento equivalente conforme allo standard previsto dalla stessa rete. comunitario.

I requisiti per il sostegno all'insediamento di giovani agricoltori dovranno essere soddisfatti nel momento della presentazione della domanda di sostegno. I requisiti di cui ai punti 1 b) e 2 e) possono essere raggiunti entro i 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concessione dell'aiuto, a condizione che tale esigenza sia rappresentata nel "Piano di sviluppo aziendale".

7. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Nel rispetto del Reg. n. 1698/05 e del Reg. di attuazione n. 1974/06 e successive modifiche ed integrazioni, e degli Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato in Agricoltura, sono escluse le istanze che prevedono:

- 1) insediamento di giovani agricoltori che al momento della domanda abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, considerando tuttavia valida la domanda di preadesione prodotta ai sensi della D.G.R. n. 1035 del 27/10/2007;
- 2) aiuti a giovani agricoltori che, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del trimestre entro il quale la domanda è stata presentata, risultino insediati da oltre 18 mesi.
- 3) solo per il primo ciclo di presentazione delle domande, aiuti a giovani agricoltori che, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del quinto mese, che decorre dal mese successivo a quello di pubblicazione, risultino insediati da oltre 18 mesi;
- 4) subentro tra coniugi (salvo il caso di decesso del titolare o che questi sia riconosciuto, da Ente preposto, portatore di una invalidità permanente pari o superiore al 46% riconosciuta dalla specifica commissione della ASL);
- 5) insediamenti in aziende derivanti da frazionamenti di un'unità preesistente effettuati nei 36 mesi precedenti la presentazione della domanda, salvo casi di forza maggiore (eredità per decesso del titolare, esecuzione di espropri per pubblica utilità, sentenze). Si assimila ai casi di forza maggiore l'indisponibilità documentata di parte di azienda preesistente, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità nella parte residua. La parte non disponibile alla formazione dell'azienda oggetto di insediamento non può essere utilizzata, ai fini dell'insediamento di giovani agricoltori, nei 36 mesi successivi;
- 6) sostituzione di precedente titolare, di età inferiore a 55 anni (salvi i casi di forza maggiore così come individuati dall'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/06, ove per "incapacità professionale di lunga durata" si intende il riconoscimento di invalidità permanente pari o superiore al 46% riconosciuta dalla specifica commissione della ASL, ed il caso di costituzione di nuova azienda per acquisto e/o affitto da proprietario/i non imprenditore/i agricolo/i);
- 7) insediamenti, per subentro a precedente titolare, senza che questi abbia cessato l'attività di imprenditore agricolo *al momento della concessione del beneficio al giovane agricoltore.*

Le istanze carenti delle informazioni richieste nel modello di domanda saranno archiviate ed escluse dai benefici.

8. DISPONIBILITA' FINANZIARIA E RISERVA DEI FONDI

Le risorse finanziarie di spesa pubblica assegnate dal P.S.R. alla Misura 1.1.2 ammontano a € 41.268.000,00.

Le risorse previste per il presente Bando ammontano ad € 21.000.000,00 di spesa pubblica.

La Regione con provvedimenti successivi potrà, a seguito del monitoraggio delle richieste pervenute, incrementare la dotazione finanziaria assegnata al bando fino alla concorrenza delle risorse totali attribuite alla misura.

9. INTENSITA' DELL'AIUTO

L'aiuto erogato per il primo insediamento di un giovane agricoltore, qualora riconosciuto, è pari ad un pagamento che oscilla da un minimo di 25.000 ad un massimo di 50.000 euro, calcolato secondo la tabella dei criteri di valutazione seguente e corrisposto in due soluzioni.

Criteri di valutazione dei Piani Aziendali di Sviluppo e relativi punteggi

Obiettivi qualificanti dei P.A.S.		Azioni	Note	Codice azione	Punteg Area A e B	Punteg Area C e D	Punti	Totale Punti
A	Miglioramento condizioni di igiene del benessere degli animali	Ristrutturazioni con adozione di sistemi di allevamento migliorativo		a	3	3		
B	Qualificazione produzioni	Introduzione di sistemi di certificazione volontari	ISO 9000, 14000, 22000; UNI 10939. 11020	b.1		3		
			EUREPGAP, BRC, IFS	b.2		2		
		Introduzione sistemi di qualità regolamentati	Biologico	b.3		4		
			DOP, IGP, VQPRD	b.4		3		
C	Innovazione tecnologica	Introduzione in azienda di tecnologie produttive innovative		c		3		
D	Diversificazione e attività aziendali	Significativa diversificazione dell'ordinamento produttivo		d.1		3		

			Agriturismo	d.2		3		
			Fattoria didattica	d.3		1		
		Introduzione ex-novo di attività connesse prima non esercitate	Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili	d.4		5		
			Servizi ambientali	d.5		3		
E	Riconversione produttiva	Es. Az. Zootecnica latte > carne; specie > specie diversa; Az. Frutticola > altro, specie > specie diversa		e		5		
F	Innovazione metodi marketing aziendale	Es. introduzione E-commerce; partecipazione a sistemi di vendita diretta, anche in forma integrata con altre aziende agricole		f		3		
G	Miglioramento sostenibilità ambientale	Azioni per il risparmio idrico e/o energetico (escluse le voci per punteggio d.3) nel ciclo produttivo		g		2		
H	Miglioramento condizioni di sicurezza sul lavoro			h		2		
I	Dimensione economica del		10.000 – 30.000 euro	i.1		5		

	piano di investimenti (complessivo) presentato nel P.A.S.		>30.000 fino a 60.000 euro	i.2		8		
			> 60.000 euro	i.3		12		
L	Accesso al credito	Per l'esecuzione del piano di investimenti previsto nel P.A.S. (comprensivo di spese per acquisto di terreni)	Escluso il credito di esercizio (prestiti di conduzione sotto qualunque forma)	1		3		

A fine di differenziare l'applicazione della misura in funzione della territorializzazione del presente Piano, i punteggi acquisiti dalle aziende ricadenti nelle aree delle zone C e D (come definite nel capitolo 3 del P.S.R.), secondo la tabella "criteri di valutazione dei Piani Aziendali di Sviluppo e relativi punteggi" sopra riportata, saranno maggiorati del 15 %. Con riferimento al punteggio ottenuto mediante l'applicazione dei criteri enunciati nella tabella precedente, il valore del premio sarà determinato sulla base della griglia indicata di seguito.

Punteggio (per punteggi inferiori al livello minimo indicato il premio non è attribuibile)	Valore premio (in euro)
< 3	0
<= 6	25.000
<= 10	30.000
<= 15	40.000
> 15	50.000

Il pagamento del contributo spettante, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al precedente par. 8, sarà erogato in due rate, di cui la prima all'atto della concessione *con presentazione di polizza fidejussoria* e la seconda a metà percorso del P.A.S. o *in rata unica dopo la concessione dell'aiuto a seguito della realizzazione del P.A.S. e del controllo in loco*, e potrà essere corrisposto secondo le richieste di ciascun beneficiario con le seguenti modalità:

- in conto capitale, fino ad un massimo di €. 40.000;

- in conto interessi, il cui valore capitalizzato non può essere superiore a €. 40.000;
- una combinazione delle due forme; in questo caso il premio globale ottenuto come sommatoria del contributo in conto capitale e del valore attualizzato del contributo in conto interesse, non può eccedere il valore di €. 50.000 (tenendo conto dei massimali riportati ai trattini precedenti).

L'aiuto in conto interessi, va giustificato con il piano d'ammortamento della proposta di prestito da formalizzare contestualmente alla presentazione della prima domanda di pagamento attualizzandone il costo alla data di stipula del contratto o alla data di presentazione della domanda, per la parte di debito residuo, qualora il contratto sia stato stipulato precedentemente. Il tasso di interesse da prendere in considerazione per il calcolo di cui sopra non può essere superiore al tasso di riferimento, applicabile alle operazioni di credito agrario di miglioramento, vigente rispettivamente alle date sopraindicate.

La concessione del contributo in conto interessi è rinviata alla stipula della convenzione tra A.G.E.A. e le Banche.

10. CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA'

Nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate le richieste saranno istruite e determineranno una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri:

- 1) Titolo di studio del richiedente:
 - Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o equipollente – punti 7;
 - Diploma di Laurea in altre discipline – punti 5;
 - Diploma di scuola media superiore in materie agrarie o equipollenti – punti 5;
 - Diploma di scuola media superiore in altre materie – punti 3;
 - Diploma di scuola media inferiore – punti 1.
- 2) Dimensione economica dell'azienda:
 - Nelle macroaree C e D minimo 4 UDE (punti 1) + punti 1 per ogni UDE aggiuntiva fino ad un massimo di punti 10;
 - Nelle macroaree A, B1 e B2 minimo 8 UDE (punti 1) + punti 1 per ogni UDE aggiuntiva fino ad un massimo di punti 10.
- 3) In caso di parità, le domande corredate da un P.A.S. che prevede il maggior numero di obiettivi qualificanti, così come sopraelencati nella tabella "Criteri di valutazione dei Piani Aziendali di Sviluppo e relativi punteggi" - punti 1 per ogni obiettivo qualificante fino ad un massimo di punti 10;
- 4) In caso di ulteriore parità, determinata dall'applicazione dei suddetti criteri di selezione, avranno priorità le domande presentate da richiedenti con minore età anagrafica.

11. COERENZA ED INTERRELAZIONI CON ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO PUBBLICO

In relazione all'esigenza di corredare la domanda dell'aiuto per il primo insediamento con un piano per lo sviluppo dell'attività agricola (cfr. criteri di ammissibilità della presente misura), laddove il piano faccia riferimento all'utilizzo di altre misure del P.S.R. 2007/2013 Abruzzo, il giovane agricoltore avrà facoltà di presentare contestualmente un'unica domanda di aiuto (Pacchetto giovani) corredata da tutti gli elementi e le informazioni occorrenti per supportare la relativa istruttoria (ai sensi dei relativi bandi emanati dalla Regione). In caso di sussistenza delle condizioni di accesso, ciò consentirà al giovane agricoltore di accedere simultaneamente al sostegno della presente misura e delle altre misure correlate, sulla base dei contenuti del Piano di Sviluppo Aziendale.

Nel caso in cui il giovane agricoltore non si avvale della facoltà di presentare contestualmente un'unica domanda di aiuto (Pacchetto giovani) le modalità di presentazione delle domande sono quelle previste dai singoli bandi.

La tempistica di realizzazione e le modalità di erogazione del contributo sono quelli previsti dai singoli bandi.

In particolare, le misure del P.S.R. che potranno essere correlate al primo insediamento sono:

A) Per i beneficiari ricadenti nelle macro-aree A (Aree urbane), B1 (Collina litoranea) e B2 (Altopiano del Fucino) (secondo la suddivisione riportata nel capitolo 3 del P.S.R.):

- Misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione”, Linea di Azione A) “Formazione”;
- Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza”;
- Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”;

B) Per i beneficiari ricadenti nelle macro-aree C (Collina interna) e D (Area montana) (secondo la suddivisione riportata nel capitolo 3 del P.S.R.):

- Misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione”, Linea di Azione A) “Formazione”;
- Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza”;
- Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”;
- Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”.

Qualora il premio non risulti concedibile a seguito del mancato finanziamento (anche parziale) di detti investimenti, il titolare della domanda di aiuto per il premio al primo insediamento avrà facoltà di revisione del proprio piano di sviluppo per adeguarlo alle circostanze.

12. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO E DOMANDE DI PAGAMENTO

Come previsto dalla normativa comunitaria (Reg. 1975/2006), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell’avvio degli investimenti a cui si riferiscono (eccezione per le domande di preadesione) e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell’aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione dell’aiuto a seguito dell’ammissione della domanda di aiuto.

Per gli interventi delle altre misure previste nella domanda unica (Pacchetto giovani) e di quelli non presentati contestualmente, le modalità di richiesta dell’aiuto e di pagamento dei contributi sono quelli previsti dai singoli bandi.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile.

13. COSTITUZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. del 01/12/1999 n. 503 conformemente a quanto stabilito dalle circolari dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005 “Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – Elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori” e s.m.i..

14. PROCEDURE

1° FASE: PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Questa fase comprende i seguenti punti operativi:

- A. Domanda di aiuto con allegato Piano Aziendale di Sviluppo;
- B. Presentazione delle domande e documentazione;
- C. Acquisizione delle domande ed Assegnazione per la valutazione di ammissibilità; (S.I.P.A.)
- D. Valutazione, Proposta di ammissibilità, Attribuzione punteggio e Predisposizione elenchi provinciali, per tutte le misure previste dalla domanda di aiuto (pacchetto); (S.I.P.A.)
- E. Predisposizione ed approvazione graduatoria unica regionale delle domande ammissibili, Individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento e Predisposizione ed approvazione dell'elenco di quelli non ammissibili; (S.I.S.)
- F. Concessione contributi e Tempi di esecuzione dei lavori; (S.I.P.A.)
- G. Gestione finanziaria e Monitoraggio; (S.I.S.)

PUNTO A - Domanda di aiuto

Le domande di aiuto costituiscono richiesta di adesione alla/e misura/e del P.S.R. cui fa seguito la verifica della ammissibilità in relazione ai requisiti di accesso e priorità previsti e alla dotazione finanziaria.

Le domande vanno, su incarico della ditta, compilate attingendo le informazioni (in sola lettura) dal fascicolo aziendale per tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale S.I.A.N.

Le stesse vanno inoltrate all'A.G.E.A., dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e fino al 30/06/2010, utilizzando il portale S.I.A.N. e nei successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda, sottoscritte dal beneficiario e comprensive della documentazione richiesta, vanno presentate ai S.I.P.A. competenti per territorio sulla base della localizzazione della sede aziendale con la dicitura P.S.R. – Misura 1.1.2.

Le domande di aiuto, non inviate per via telematica all'A.G.E.A., compilate solo su modulo cartaceo e presentate ai S.I.P.A. competenti per territorio sono avviate all'istruttoria solo dopo il loro inserimento sul portale S.I.A.N. e dopo la predisposizione del fascicolo aziendale a cura del richiedente che deve documentare al S.I.P.A. l'avvenuto invio nei successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda.

PUNTO B - Presentazione domande e documentazione

La data di presentazione delle domande è quella del rilascio tramite il portale S.I.A.N. all'A.G.E.A.

Le domande, in formato cartaceo e con la documentazione richiesta, vanno inoltrate al S.I.P.A. competente per territorio, con raccomandata con ricevuta di ritorno o presentate direttamente al S.I.P.A., entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi all'inoltro tramite il portale S.I.A.N.

Le richieste di finanziamento per "Insediamento Giovani Agricoltori" dovranno essere corredate, pena la decadenza della loro validità, da tutta la seguente documentazione (in copia unica)

- 1) Copia della domanda trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
- 2) Indice dei documenti trasmessi;
- 3) P.A.S. che dimostri il miglioramento del rendimento globale dell'azienda e il raggiungimento degli obiettivi individuati a seguito degli interventi proposti che ponga in evidenza la necessità degli investimenti da realizzare;
- 4) Scheda di validazione del fascicolo aziendale (D.P.R. del 01/12/1999 n. 503);
- 5) Certificato della C.C.I.A.A. attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato,

amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 e successive modifiche e integrazione);

6) Partita I.V.A.;

Per gli interventi a carico della Misura 1.1.2, investimento minimo pari a € 10.000,00, le richieste che prevedano investimenti assimilabili alla Misura 1.2.1 e/o altre Misure del PSR, dovranno essere corredate, secondo le occorrenze per l'ammissibilità a finanziamento, dalla documentazione prevista dal Bando della Misura 1.2.1., ad eccezione di quanto previsto al comma 6) del punto B – 1^a Fase, paragrafo 19 (cantierabilità), e/o delle altre Misure del PSR.

Per gli investimenti e/o interventi diversi da quelli previsti dal P.S.R. 2007/2013 dovrà essere prodotta la documentazione utile a giustificare la validità ai fini del perseguimento degli obiettivi della Misura 1.1.2.

Per gli interventi a carico di Misure diverse dalla Misura 1.1.2 e previste nel pacchetto le richieste di aiuto dovranno essere corredate della documentazione prevista dai singoli bandi e secondo le occorrenze per l'ammissibilità a finanziamento dell'intervento.

La documentazione prodotta di cui al Punto B (voci 1, 2, 3, 4, 5 e 6) non può essere integrata.

Nel caso che il giovane agricoltore non si avvale della facoltà di presentare contestualmente un'unica domanda di aiuto (Pacchetto giovani) le modalità e la tempistica di presentazione delle domande saranno quelle previste dai singoli bandi.

PUNTO C - Acquisizione delle domande e Assegnazione per la valutazione di ammissibilità

- Protocollo delle pratiche pervenute presso i Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (S.I.P.A.) e assegnazione per la valutazione di ammissibilità delle richieste pervenute entro il trimestre precedente;

Solo per il primo ciclo di presentazione delle domande tale periodo è compreso dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.A. fino alla scadenza del quadrimestre che decorre dal mese successivo a quello di pubblicazione;

- Riscontro delle domande inoltrate tramite il portale S.I.A.N. ed esclusione delle istanze trasmesse o presentate dopo i previsti 5 giorni lavorativi;
- Comunicazione dei dati di monitoraggio fisico e finanziario al Servizio Interventi Strutturali della Direzione Agricoltura entro 15 giorni dalla fine del terzo mese di ricezione.

PUNTO D - Valutazione e proposta di ammissibilità, Attribuzione punteggio e Predisposizione elenchi provinciali

- Presso ogni S.I.P.A. si procederà all'istruttoria di ammissibilità delle domande presentate;
- Per gli interventi a carico della Misura 1.1.2, investimento minimo pari a € 10.000,00, la valutazione dell'ammissibilità delle richieste che prevedano investimenti assimilabili alla Misura 1.2.1 e/o altre Misure del PSR e per gli investimenti e/o interventi diversi da quelli previsti dal P.S.R. 2007/2013 tiene conto degli obiettivi individuati dal P.A.S.
- L'istruttoria di ammissibilità per le richieste di Inseadimento dei Giovani Agricoltori si conclude con la redazione di un elenco provinciale delle domande ammissibili a finanziamento e con la redazione di un elenco di quelle non ammissibili a finanziamento con le motivazioni di esclusione;
- Ogni richiesta ammissibile della Misura 1.1.2 viene posizionata in elenco tenendo conto del punteggio attribuito alla singola richiesta con l'indicazione della Macroarea e del contributo concedibile;
- Il S.I.P.A. con D.D. procederà all'approvazione degli elenchi provinciali delle ditte ammissibili e degli elenchi provinciali delle richieste non ammissibili con le motivazioni di esclusione;

- Le determinine provinciali di approvazione degli elenchi delle richieste ammissibili a finanziamento e degli elenchi di quelli non ammissibili a finanziamento con le motivazioni di esclusione devono essere redatte al termine del secondo mese successivo al trimestre di presentazione delle domande ed inviate al Servizio Interventi Strutturali della Direzione Agricoltura (S.I.S.). Solo per il primo ciclo le determinine devono essere approvate entro il mese successivo al termine di presentazione delle domande;
- Le determinine provinciali di approvazione degli elenchi delle richieste ammissibili a finanziamento valgono quale concessione provvisoria individuale del sostegno;
- Per gli interventi delle altre misure previste nella domanda unica (Pacchetto giovani) e di quelli non presentati contestualmente, le modalità di valutazione dell'ammissibilità degli interventi sono quelli previsti dai singoli bandi.

PUNTO E - Predisposizione ed approvazione graduatoria unica regionale delle domande ammissibili. Individuazione delle richieste da ammettere a finanziamento e predisposizione ed approvazione dell'elenco di quelle non ammissibili –

Il Servizio Interventi Strutturali (S.I.S.), successivamente alla ricezione delle determinazioni dei S.I.P.A. di approvazione degli elenchi provinciali, redigerà la graduatoria unica regionale delle ditte ammissibili a finanziamento e predisporrà l'elenco regionale delle richieste non ammissibili a finanziamento con le relative motivazioni.

Il S.I.S. con Determinazione Dirigenziale (D.D.) procederà all'approvazione della graduatoria unica regionale delle ditte ammissibili agli aiuti previsti dalla Misura 1.1.2 e dell'elenco regionale delle richieste non ammissibili.

Con lo stesso provvedimento il S.I.S., sulla base della graduatoria unica regionale, approverà l'impegno finanziario con l'individuazione delle ditte da istruire per la concessione tenendo conto della disponibilità finanziaria assegnata alla Misura.

Il S.I.S. invierà la determinazione ai S.I.P.A. per la concessione dei singoli provvedimenti e al B.U.R.A. per la pubblicazione a valere quale notifica per le ditte inserite in graduatoria, per quelle con impegno finanziario e per quelle escluse.

Le richieste posizionate utilmente in graduatoria ma non ammesse a finanziamento per mancanza di fondi verranno ricollocate nella graduatoria successiva a seguito di dichiarazione resa dal richiedente di non variazione delle condizioni di ammissibilità e di quelle che hanno determinato l'attribuzione del punteggio; nel caso di mancata dichiarazione da parte del richiedente, la richiesta non verrà riposizionata in graduatoria e si procederà all'inserimento della stessa nell'elenco regionale delle richieste non ammissibili a finanziamento;

Le ditte inserite negli elenchi regionali delle richieste non ammissibili a finanziamento possono ripresentare nuova domanda di finanziamento con l'integrazione della documentazione carente a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dei suddetti elenchi sul B.U.R.A.;

Le eventuali economie derivanti da minori spese rispetto agli impegni effettuati, da rinunce o revoche da parte dei S.I.P.A., nel periodo cui si riferisce il presente bando, verranno utilizzate nell'ambito della successiva graduatoria;

Per gli interventi delle altre misure previste nella domanda unica (Pacchetto giovani) e di quelli non presentati contestualmente, le modalità di predisposizione della graduatoria unica regionale degli interventi ammissibili, la predisposizione dell'elenco regionale degli interventi non ammissibili e l'individuazione delle ditte finanziabili sono quelle previste dai singoli bandi.

PUNTO F - Concessione Contributi e Tempi di Esecuzione dei Lavori

I S.I.P.A., entro il terzo mese successivo a quello di approvazione della graduatoria regionale e dell'individuazione delle ditte con impegno finanziario, provvederanno all'istruttoria tecnico

amministrativa e alla concessione con D.D. dei benefici con l'approvazione del contributo concesso;

Prima della concessione del contributo il S.I.P.A. provvederà alla correzione di eventuali errori palesi sulla domanda telematica al fine di rendere univoci i dati riportati nella domanda cartacea con quelli riportati nella domanda telematica;

La concessione del contributo in conto interessi è rinviata alla stipula della convenzione tra A.G.E.A. e le Banche;

L'erogazione del contributo in conto interessi sarà disciplinato successivamente alla stipula della convenzione tra A.G.E.A. e le Banche;

I S.I.P.A. provvederanno a notificare, alle ditte ammesse a finanziamento, il provvedimento di concessione unitamente al quadro economico complessivo degli investimenti e/o interventi previsti, al cronoprogramma di realizzo, alla contabilità revisionata, alle norme e prescrizioni di carattere generale, alla modulistica per la rendicontazione delle opere e le modalità di pagamento come previsto dalla D.G.R. n. 1035 del 29/10/07 e alla documentazione specifica da produrre a sostegno degli obiettivi previsti dal P.A.S.;

I S.I.P.A. comunicheranno l'avvenuta concessione al Servizio Piani e Programmi Integrati e invieranno i dati di monitoraggio fisico e finanziario al S.I.S.;

Il raggiungimento degli obiettivi previsti da P.A.S. dovranno essere portati a termine entro 5 anni dalla data di concessione del beneficio di insediamento;

Il mancato rispetto di questi termini comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando;

Per gli interventi delle altre misure previste nella domanda unica (Pacchetto giovani) e di quelli non presentati contestualmente, la concessione del contributo e i tempi di esecuzione dei lavori sono quelli previsti dai singoli bandi.

PUNTO G - Gestione Finanziaria e Monitoraggio

Il S.I.S. provvederà alla gestione finanziaria delle risorse assegnate alla Misura dal P.S.R. e al monitoraggio della misura stessa.

2° FASE: PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

I beneficiari della Misura 1.1.2 possono, successivamente alla concessione, richiedere il pagamento dell'aiuto *secondo le seguenti modalità:*

1. caso

- prima rata dopo la concessione dell'aiuto con presentazione di polizza fidejussoria bancaria”;*
- seconda rata a metà percorso del P.A.S. e a seguito del controllo in loco previsto dal Paragrafo 16 del Bando;*

2. caso

- rata unica dopo la concessione dell'aiuto a seguito della realizzazione del P.A.S. e del controllo in loco previsto dal Paragrafo 16 del Bando.*

Per gli interventi delle altre misure previste nella domanda unica (Pacchetto giovani) e di quelli non presentati contestualmente, le modalità di liquidazione del contributo sono quelli previsti dai singoli bandi.

15 DOMANDE DI PAGAMENTO PRIMA E RIMODULAZIONE DEL PIANO

Liquidazione prima rata del beneficio concesso con la Misura 1.1.2

I giovani beneficiari che vogliono fruire del pagamento in due rate devono presentare domanda di pagamento della prima rata del contributo entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione;

I beneficiari dovranno richiedere, con apposita domanda da inoltrate all'A.G.E.A. tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale S.I.A.N., il pagamento della prima rata del contributo; Entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, dall'inoltro tramite il portale S.I.A.N., le richieste di pagamento dovranno essere presentate al S.I.P.A. competente corredate della seguente documentazione:

- *Copia della domanda di pagamento trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);*
- *Fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% del contributo in conto capitale erogabile in favore dell'A.G.E.A. – via Palestro n. 81 – Roma”*

I Dirigenti dei S.I.P.A., entro i successivi 15 giorni dalla richiesta, con D.D. determineranno la liquidazione della prima rata del contributo, la invieranno al B.U.R.A. per la pubblicazione e al S.I.S. e provvederanno a notificare alle ditte il provvedimento di liquidazione e l'importo da erogare;

Il S.I.S. entro 15 giorni, predisporrà le check-list e trasmetterà gli Elenchi di Liquidazione all'A.G.E.A. e per conoscenza al S.P.P.I. e ai S.I.P.A. competenti che provvederanno a notificare alle ditte il numero dell'Elenco e l'importo da erogare.

Rimodulazione del Piano

I beneficiari potranno preventivamente richiedere al S.I.P.A. competente l'autorizzazione ad apportare modifiche al piano approvato.

Dovranno produrre tutta la seguente documentazione:

- Domanda di variante;
- Indice dei documenti trasmessi;
- Relazione esplicativa della nuova progettualità;
- Nuovo P.A.S.;

Per gli investimenti minimi pari a € 10.000,00, le richieste di variante dovranno, per gli interventi assimilabili alla Misura 1.2.1 e/o altre Misure del PSR, essere corredate dalla documentazione prevista dal Bando della Misura 1.2.1 e/o altre Misure del PSR.

Per gli investimenti e/o interventi diversi da quelli previsti dal P.S.R. 2007/2013 dovrà essere prodotta la documentazione utile a giustificarne la nuova validità ai fini del perseguimento degli obiettivi della Misura 1.1.2.

Le rimodulazioni richieste in funzione della loro ammissibilità sono subordinate alla verifica che la modifica proposta non vada a falsare la collocazione del progetto nella graduatoria regionale rendendo l'iniziativa non più prioritaria rispetto alle altre.

In ogni caso la rimodulazione richiesta non potrà portare all'aumento del contributo concesso.

Le rimodulazioni saranno esaminate dal S.I.P.A. competente ed entro 15 giorni dalla ricezione, il Dirigente del S.I.P.A. notificherà alla ditta l'ammissibilità del Piano rimodulato o la non ammissibilità con le motivazioni del diniego e per conoscenza al S.P.P.I.;

La non ammissibilità della rimodulazione richiesta o la mancata presentazione della stessa comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

16. CONTROLLI, VERIFICHE, LIQUIDAZIONE SECONDA RATA E RATA UNICA E REVOCHE

E' fatto obbligo ai beneficiari degli aiuti:

- 1) di consentire ai funzionari della Regione Abruzzo, degli Organismi di controllo dello Stato e dell'Unione Europea, nonché ai tecnici da questi incaricati, l'accesso in azienda per il controllo o la verifica degli impegni assunti.
- 2) di non recedere dalla conduzione dell'azienda in cui si insediano per almeno 10 anni dalla data di concessione dei benefici, pena la restituzione dei fondi percepiti, con la rivalutazione e gli interessi a tasso legale nel frattempo maturati, salvo maggiori oneri previsti da norme Comunitarie, Nazionali e Regionali.
- 3) di fornire i dati richiesti dagli Uffici della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione e Pesca per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

In particolare i controlli in loco, ai sensi del Reg. CE 1975/06, saranno effettuati dagli Uffici del Servizio Piani e Programmi Integrati (S.P.P.I.) e saranno eseguiti su un campione di almeno il 5% delle richieste beneficiarie dei provvedimenti di concessione mediante il quale si verificherà il diritto al contributo;

Il campione sarà individuato dal Servizio Interventi Strutturali, sulla base di criteri stabiliti dall'Organismo Pagatore ed integrati con eventuali criteri aggiuntivi individuati dell'Autorità di Gestione;

I controlli in loco saranno espletati dal S.P.P.I. prima dell'autorizzazione del pagamento *della seconda rata o della rata unica* e prevedono i seguenti controlli:

- Verifica del requisito di primo insediamento;
- Presa d'atto dei dati rilevabili dal fascicolo aziendale e riscontro con i dati al momento della domanda (la verifica dell'effettiva presenza in azienda delle coltivazioni, degli allevamenti, delle strutture inserite nei cicli produttivi e delle macchine e attrezzature è rinviata alla struttura che ha proceduto alla validazione del fascicolo aziendale);
- Verifica documentale degli obiettivi inseriti nel P.A.S. e realizzati in fase di controllo;
- Verifica delle opere già realizzate.

Con D.D. il S.P.P.I. provvederà ad approvare l'esito dei controlli in loco e l'esito sarà inviato all'A.G.E.A., al S.I.S. e ai S.I.P.A. competenti e notificate alle ditte interessate.

L'eventuale esito negativo del controllo comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

Valutazione intermedia del Piano Aziendale di Sviluppo e Liquidazione seconda rata o della rata unica del beneficio concesso con la Misura 1.1.2

In fase di realizzazione *o di conclusione del piano* il giovane imprenditore, una volta realizzato il 50% *o il 100%* degli interventi previsti dal piano, richiederà, *con apposita domanda da inoltrare all'A.G.E.A. tramite i soggetti abilitati all'accesso al portale S.I.A.N.* il pagamento della seconda rata *o della rata unica* del contributo;

La richiesta di liquidazione della rata unica del contributo deve essere presentata ad A.G.E.A. entro 60 giorni dalla data prevista di conclusione degli investimenti;

Entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, dall'inoltro tramite il portale S.I.A.N., le richieste di pagamento dovranno essere presentate al S.I.P.A. competente corredate della seguente documentazione:

- *Copia della domanda di liquidazione trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);*
- *Indice dei documenti trasmessi;*
- *Certificato della C.C.I.A.A. attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata.*

Per gli interventi a carico della Misura 1.1.2, investimento minimo pari a € 10.000,00, le richieste che prevedano investimenti assimilabili alla Misura 1.2.1 e/o altre Misure del PSR,

dovranno essere corredate dalla documentazione prevista dal Bando della Misura 1.2.1 e/o altre Misure del PSR;

Per gli investimenti e/o interventi diversi da quelli previsti dal P.S.R. 2007/2013 dovrà essere prodotta la documentazione utile a giustificare la validità degli stessi;

La Valutazione intermedia del P.A.S. entro i successivi 15 giorni dalla richiesta, sarà eseguito da due dipendenti del S.I.P.A. competente per territorio, dipendenti che non abbiano condotto l'istruttoria tecnico-amministrativa che con sopralluogo aziendale verificheranno:

- La rispondenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del giovane insediato;
- Gli obiettivi individuati dal P.A.S.;
- Gli interventi previsti dal Piano, la loro fase di realizzazione e il rispetto del cronoprogramma;
- L'iscrizione all'I.N.P.S. nei tempi previsti;
- L'acquisizione del titolo di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) entro i 36 mesi successivi alla data di concessione;

Per gli interventi a carico della Misura 1.1.2, investimento minimo pari a € 10.000,00, che prevedano investimenti assimilabili alla Misura 1.2.1 e/o altre Misure del PSR, procederanno alla verifica delle opere realizzate e degli acquisti effettuati;

Per gli investimenti e/o interventi diversi da quelli previsti dal P.S.R. 2007/2013 verificheranno la rispondenza della documentazione prodotta con gli obiettivi realizzati;

Per gli interventi delle altre misure previste nella domanda unica (Pacchetto giovani) e di quelli non presentati contestualmente, le modalità di verifica dell'avvenuta attuazione e/o realizzo degli interventi sono quelli approvati dai singoli bandi.

Dopo aver esplicitato le procedure di esame della documentazione verrà redatto il verbale di valutazione intermedia del P.A.S. e di proposta di liquidazione della seconda rata del beneficio concesso;

I Dirigenti dei S.I.P.A., entro i successivi 15 giorni con D.D. determineranno le risultanze delle valutazioni intermedie e la liquidazione della seconda rata del contributo e la invieranno al B.U.R.A. per la pubblicazione e per conoscenza al S.I.S., al S.P.P.I. e alla ditta;

Il S.I.S. entro 15 giorni, predisporrà le check-list e trasmetterà gli Elenchi di Liquidazione all'A.G.E.A. e per conoscenza ai S.I.P.A. competenti che provvederanno a notificare alle ditte il numero dell'Elenco e l'importo da erogare.

Valutazione finale del Piano Aziendale di Sviluppo

Il S.I.P.A. alla fine del cronoprogramma individuato dal P.A.S., a decorrere dalla data della adozione della decisione individuale di concessione del sostegno, procederà con sopralluogo aziendale alla valutazione del Piano Aziendale di Sviluppo e verificherà:

- Il raggiungimento degli obiettivi individuati dal P.A.S.;
- L'iscrizione all'I.N.P.S. nei tempi previsti;
- L'acquisizione del titolo di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) entro i 36 mesi successivi alla data di concessione;
- Il miglioramento del rendimento globale dell'azienda.

La Valutazione finale del P.A.S. sarà eseguito da due dipendenti del S.I.P.A. competente per territorio, dipendenti che non abbiano condotto l'istruttoria amministrativa;

Dopo aver esplicitato le procedure di esame della documentazione per gli interventi a carico della Misura 1.1.2, investimento minimo pari a € 10.000,00, che prevedano investimenti ammissibili ai sensi della Misura 1.2.1 e per gli investimenti e/o interventi diversi da quelli previsti dal P.S.R. 2007/2013 verificheranno le opere realizzate e degli acquisti effettuati e la rispondenza della documentazione prodotta con gli obiettivi realizzati verrà redatto il verbale di valutazione finale e di raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.A.S.;

Per gli interventi delle altre misure previste nella domanda unica (Pacchetto giovani) e di quelli non presentati contestualmente, le modalità di verifica dell'avvenuta attuazione e/o realizzo degli interventi sono quelli approvati dai singoli bandi.

I Dirigenti dei S.I.P.A., entro i successivi 15 giorni, con D.D. determineranno le risultanze delle valutazioni finali e le invieranno al S.I.S., al S.P.P.I. ed alla ditta beneficiaria, *inoltre invierà ad A.G.E.A. la richiesta di svicolo delle polizze fideiussione.*

Controlli ex Post (Reg. Ce n. 1975 della Commissione del 07/12/2006 art. 30)

L'attività di definizione dei criteri di estrazione del campione sarà attuato dall'Organismo Pagatore (A.G.E.A.);

L'Autorità di Gestione (Regione) comunicherà all'A.G.E.A. eventuali criteri aggiuntivi;

I controlli ex post (con sopralluogo aziendale) saranno effettuati dal S.P.P.I. e saranno eseguiti per almeno 10 anni a partire dalla data di concessione su un campione annuale del 2% dei progetti beneficiari dei contributi mediante i quali si accerterà il mantenimento degli impegni assunti.

Per gli interventi delle altre misure previste nella domanda unica (Pacchetto giovani) e di quelli non presentati contestualmente, le modalità dei controlli ex post sono quelli previsti dai singoli bandi.

Con D.D. il S.P.P.I. provvederà ad approvare l'esito dei controlli ex-post e l'esito sarà inviato all'A.G.E.A., al S.I.S. e ai S.I.P.A. competenti e notificate alle ditte interessate.

L'eventuale esito negativo del controllo comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

17. APPLICAZIONE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Se nel corso dei controlli si verificheranno le condizioni di difformità tra le dichiarazioni presentate nelle richieste di ammissione al sostegno e lo stato di fatto dell'azienda, si applicherà quanto previsto dall'art. 31 del reg. CE n. 1975/2006;

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

La Giunta Regionale, in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Mi.P.A.F.) del 21 marzo 2008, adotterà un provvedimento che riassume, per ciascuna misura/azione, gli impegni previsti nelle schede misura del bando, e stabilisce le riduzioni in base alla gravità, all'entità e alla durata delle inadempienze.

18. SANZIONI

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si demanda alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni di cui si riportano qui di seguito i principali aspetti.

- In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità" le sanzioni applicabili al Programma Sviluppo Rurale 2007/2013 sono quelle previste dalla Legge 898/86;
- In base alla Legge 898/86 il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale;
- L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEASR per importi superiori a 51,65 Euro;

- In base al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell'art. 4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni e quindi ai casi di cui ai punti 1.1.a e 1.2.a del capitolo 1 del capo I;
- L'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa è, come previsto dall'articolo 4 comma c della Legge 898/86 il Presidente della Giunta Regionale o funzionario da lui delegato;
- La procedura che l'organismo incaricato dei controlli deve seguire per richiedere l'emissione della sanzione amministrativa prevede:
 - la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
 - la compilazione del verbale di accertamento e trasgressione;
 - la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero);
 - il contestuale invio alla autorità competente di cui al precedente punto 6 del verbale di accertamento e trasgressione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche;
 - le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori ad Euro 51,65.

Per importi indebitamente percepiti superiori ad € 4.000,00, oltre alle sanzioni amministrative, l'organismo incaricato del controllo dovrà inviare il suddetto verbale di accertamento e trasgressione anche all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio di azione penale.

Se nel corso dei controlli si verificano condizioni di difformità tra le dichiarazioni presentate sulle richieste di ammissione al sostegno e lo stato di fatto dell'azienda, si applica quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali
Dott. Pio De Nicola